Sentenza. n. 94/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del **18 febbraio 2025** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37327** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX** nato a XXX (XXX) il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Occhinegro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Taranto, alla via Felice Cavallotti, n. 4

contro:

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITO, all'udienza del 18 febbraio 2025, l'avv. Fabrizio Occhinegro per il ricorrente, non costituito il Ministero della Giustizia

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con il ricorso in epigrafe, depositato in segreteria in data 16 marzo 2023, XXX, *ut supra* rappresentato e difeso, attualmente in servizio, con la qualifica di Assistente Capo Coordinatore nella Polizia Penitenziaria, presso "l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna" di Bari dal 1998, ha impugnato il Decreto del Ministero della giustizia n. 488 del 22 febbraio 2022, denegativo della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Segni di spondilosi lombare, bulging discale L5-S1 a lieve incidenza funzionale*", in

conformità al giudizio espresso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) con il parere reso nell'adunanza n. 2578 del 17 novembre 2021.

2.- Il ricorrente, nello specifico, ha contestato il rigetto, da parte del preposto organo (CVCS) costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della sua domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia alla colonna diagnosticatagli ai fini del futuro ottenimento della pensione privilegiata, in quanto, a suo avviso, risulta del tutto generico ed astratto nella sua formulazione ed erroneo nei suoi contenuti, non avendo adeguatamente valutato l'effettivo impegno professionale profuso nello svolgimento dei suoi compiti di autista che hanno comportato il raggiungimento di *"…soglie di 20.000 chilometri circa nei periodi 2017-2019…"*.

Ed, invero, ad avviso del ricorrente, così come riferito dal dott. Rocco Depalo nella relazione medico-legale depositata agli atti del giudizio *"…sono proprio le continue sollecitazioni subite per lo svolgimento di questa mansione operativa ad aver causato, se non sotto il profilo causale diretto, quantomeno sotto il profilo concausale, l'insorgenza e l'ingravescenza della spondiloartrosi…"* trattandosi di *"…infermità … favorita da traumatismi, diretti o indiretti, protratti nel tempo, purché dotati di sufficiente potere lesivo…"*.

Ciò che è pacificamente confermato da una pubblicazione INAIL del 2012 (di cui si riferisce nella relazione del suindicato Consulente di parte), laddove è specificato che l'attività di autista comporta *"…rischi specifici per la schiena…"*, sia a causa del prolungarsi del mantenimento di una posizione seduta, di rotazione del busto nella salita e discesa dal mezzo, sia per le vibrazioni, sobbalzi che favoriscono *"…un sovraccarico biomeccanico della colonna lombare mediante esposizione a micro traumatismi prolungati nel tempo…"*.

A comprova di tali disagi, nonché del loro nesso causale con l'infermità sofferta, il ricorrente ha depositato agli atti del giudizio il "Rapporto informativo" in data 5 ottobre 2022, a firma del Comandante del Nucleo di Polizia Penitenziaria di Bari, dal quale si evincono i chilometri effettivamente percorsi nel corso del suo servizio a decorrere dal 2003 sino al 2021.

Conclusivamente, il ricorrente ha chiesto che sia riconosciuta la dipendenza da causa e/o concausa di servizio dell'infermità alla colonna, con indicazione dell'esatta ascrivibilità tabellare, in quanto presupposto per il futuro trattamento pensionistico privilegiato, da accertarsi, in via istruttoria, con l'acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU).

3.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all'udienza del 7 novembre 2023, non costituito il Ministero della Giustizia, questo giudice ha disposto una CTU, incaricando il Collegio Medico Legale (CML) del Ministero della difesa presso la Corte dei conti formulando i seguenti quesiti:

"…1) se l'infermità "segni di spondilosi lombare bulging discale L5 S1 a lieve incidenza funzionale" riscontrate nella visita collegiale di riferimento (CMO di Bari, verbale n. 26 del 16 gennaio 2017) sia dipendente da causa di servizio, anche tenendo conto della consulenza di parte a firma del dott. Rocco Depalo" sofferta dal ricorrente, sia dipendente da causa di servizio;

2) nell'affermativa, a quale categoria di assegno indennità o pensione sia ascrivibile…".

4.- Dopo il rinvio disposto alla scorsa udienza del 25 giugno 2024 al fine di garantire il regolare espletamento delle operazioni peritale, in data 4 dicembre 2024, l'officiato CTU, dopo aver dato atto di aver valutato e verificato quanto osservato nella relazione del CTP dott. Depalo, ha depositato la relazione medico-legale nella sua versione definitiva, nella quale viene dato atto che, come disposto nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 7 novembre 2023, è stato regolarmente inviato alle parti il parere preliminare senza che siano pervenute note/osservazioni.

IL CML ha concluso nei seguenti testuali termini: *"…l'infermità spondilosi ed osteofitosi lombare, bulging discale L5-S1, sofferta dal ricorrente XXX è da riconoscersi come SI dipendente da causa di servizio e non è suscettibile di miglioramento. Al riguardo della classificazione tabellare, alla data della visita collegiale del 16.1.17 la patologia risulta essere compiutamente ascrivibile alla Tabella B* (…) *Alla documentazione nel maggio 2022 la infermità/menomazione può considerarsi*

aggravata come da referto RMN del rachide e pertanto da tale data meritevole di ascrizione alla 8^ categoria di tabella A ai fini della PPO…”.

5.- All’odierna udienza, non costituito il Ministero della giustizia, l’avv. Fabrizio Occhinegro per il ricorrente si è riportato integralmente alle rassegnate conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso.

6.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Ministero della giustizia, qui convenuto, non essendosi costituito in giudizio, pur a seguito di regolare notifica del ricorso introduttivo.

2.- Con il ricorso all’esame, XXX, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria dal 1998, in servizio presso l’Ufficio di Esecuzione Penale di Bari, avversa, in buona sostanza, il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) reso nell’adunanza n. 2578 del 17 novembre 2021, denegativo della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “*spondilosi ed osteofitosi lombare, bulging discale L5-S1 a lieve incidenza funzionale*”, impugnando, conseguentemente, il Decreto del Ministero della giustizia n. 488 del 22 febbraio 2022, con cui l’Amministrazione ha negato il suddetto riconoscimento, conformandosi pienamente al giudizio medico-legale espresso dal CVCS.

3- Il ricorso è fondato.

Ritiene, infatti, questo giudice che il parere espresso dal Comitato Medico Legale (CML) del Ministero della difesa, presso la Corte dei conti chiamato a pronunciarsi sulla controversa questione, è pienamente condivisibile in quanto esaustivo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato dal punto di vista medico-legale, nonché coerente con la documentazione sanitaria e amministrativa (cfr. in particolare: Relazione di servizio del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità, del 5 ottobre 2022 - All. 2 della produzione di parte ricorrente) incartata al fascicolo processuale, dalla quale consta inequivocabilmente che il ricorrente soffre di una patologia artrosica alla

colonna con associate discopatie che, pur originando prioritariamente dal fisiologico invecchiamento dei tessuti, si rivela indubbiamente compatibile (diversamente da quanto a suo tempo ritenuto dal CVCS) - data *"...l'insorgenza precoce e peggiorativa del quadro clinico..."* - con il verificarsi di altre determinanti cause accessorie, tra le quali *"...spicca la postura protratta o i traumatismi ripetuti..."* i quali sono indubbiamente ricollegabili all'aver svolto per lungo tempo e in maniera continuativa, nell'adempimento del proprio servizio, la mansione di autista (con significativo chilometraggio di circa 12.000 Km annui) che ha comportato la necessità di tenere una *"...postura obbligata senza possibilità di compenso funzionale e tale condizione è fattore indiscutibilmente negativo per i meccanismi di omeostasi nutrizionale a carico dei dischi vertebrali..."* (cfr. pag. 10 del parere del CML).

Tali considerazioni, si appalesano, altresì, ampiamente supportate dalla documentazione medico-specialistica sussistente già al momento della visita presso la CMO di Bari del 16 gennaio 2017, che ha evidenziato e classificato *"...il grado disfunzionale in lieve, con alterazioni morfo strutturali di grado iniziale di tipo degenerativo spondilosico ed osteofitosico a carico dei metameri esaminati. Bulging discale L5-S1..."*, così come alla visita ortopedica condotta presso l'ASL BA di Terlizzi dove veniva certificata lombalgia cronica e sciatalgia destra recidivante per radicolite sempre correlabile a protrusione discale L5-S1.

In prosieguo di tempo, come si legge nella relazione medico-legale dell'officiato CTU, in epoca successiva alla visita espletata presso la CMO di Bari, i referti radiologici agli atti hanno rivelato un decisivo aggravamento della situazione diagnostica del XXX evidenziando *"...diffusi fenomeni osteocondrosici dei piatti somatici: Spondiloartrosi intersomatica diffusa a carattere osteofitosico somato-marginale. A L2-L3 disco assottigliato e globalmente protruso a maggiore espressione postero mediana con impronta sul sacco durale ed impegno di entrambi i forami di coniugazione. A L3-L4 disco assottigliato globalmente protruso a maggiore espressione postero-mediana con impronta sul sacco durale ed impegno di entrambi i forami di coniugazione, più evidente a sinistra. A L5-S1 disco assottigliato globalmente protruso a maggiore espressione*

postero-mediana…" (cfr. pagg. 10 e 11 del parere del CML).

In definitiva, ad avviso del CTU, sulla scorta delle risultanze medico-legali certificate ed incartate al fascicolo processuale e alla luce della storia lavorativa del ricorrente, affetto, come risulta dai suddetti atti da *"patologia cronica a carico del rachide lombosacrale…"*, deve riconoscersi la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Spondilosi ed osteofitosi lombare, bulging discale L5-S1" "…non suscettibile di miglioramento …"* nonché, per sopravvenuta evoluzione ingravescente di quest'ultima, dell'infermità, di nuovo ed attuale riscontro: *"Spondiloartrosi del rachide lombare con protrusioni lombari multiple del tratto L2-S1 ed osteofitosi lombare a discreto impegno funzionale"*, ascrivibile *"…all' 8^ categoria della tabella A…"*.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e con riconoscimento a favore del ricorrente della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità artrosica (*"Spondiloartrosi del rachide lombare con protrusioni lombari multiple del tratto L2-S1 ed osteofitosi lombare a discreto impegno funzionale"*), da ascriversi all'8^ cat. di tabella A.

4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37327, lo accoglie nei termini di cui motivazione.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano equitativamente in € 400,00, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 18 febbraio 2025.

Il Giudice
(Rossana De Corato)
Firmato digitalmente

Depositata il 14/04/2025
Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)
Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003,

n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

Firmato digitalmente

Depositata il 14/04/2025

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Anna Rossano

Firmato digitalmente